INDIRIZZO
DELL'EPISCOPATO LOMBARDO
A SUA MAESTÀ IL RE

CONTRO

IL PROGETTO DELL'OBBLIGATORIETÀ DEL MATRIMONIO CIVILE PRIMA DELL'ECCLESIASTICO

Estratto dall'*Osservatore Cattolico* di Milano — Lunedì 16 marzo 1874, N. 61.

desimo spiegherete l'autorità del Vostro sublime Ufficio, a scongiurare dalla Chiesa e dalla nostra povera patria questa nuova sciagura.

Lasciando in disparte l'occasione, discutibile più o meno, e che non esige, almeno a rimedio unico, la proposta ministeriale, attendiamo al principio che tutta la informa ed è compendiato nelle seguenti parole: « L'atto costitutivo della società coniugale e produttivo dei civili suoi effetti precede nell'ordine naturale il rito nuziale, ossia la benedizione che consacra l'unione degli sposi. Se è vero, come è verissimo, che l'instituto del matrimonio è l'elemento primo del consorzio civile; che con esso è nato e vive con esso: che la religione presso i diversi popoli, e più solennemente presso i popoli cristiani, è intervenuta dappoi a dare a tale instituto colle sue cerimonie una sanzione divina, non si può negare che nell'ordine del tempo la funzione dello Stato ha preceduto, e deve razionalmente precedere nelle nozze la funzione della religione. » Qui si professano due errori, l'uno storico, l'altro dogmatico.

Il primo asserisce, contro l'unanime testimonianza degli antichi scrittori, essere intervenuta la religione a benedire le nozze dopochè il consorzio civile avea costituita nel suo essere e dotata di effetti la società coniugale.

Il sig. Ministro non avrebbe scritto quelle linee, se avesse ricordato o ritenuto siccome divino il primo Capo del Genesi. Oltre la mosaica, la storia di tutti i popoli, principalmente del romano, prova che il matrimonio fu considerato sempre come affare strettamente religioso; e che anche allorquando la corruttela dei costumi restrinse ai soli contraenti tutta la solennità delle nozze, e ne bandì l'intervento dei sacri riti, lo Stato non se ne mescolò mai, se non per determinarne gli effetti civili. Fino a Lutero tutte indistintamente le nazioni hanno ritenuto, che il matrimonio non sortisse valore legale, se non in quanto fosse benedetto da Dio: quindi lo scisma dei due matrimonii si traforò nell'Europa civile insieme al funesto scisma dell'Occidente, ed in nome de' suoi principii.

L'errore dogmatico sta nell'anticattolica distinzione fra il matrimonio contratto ed il matrimonio sacramento. Permettete, o Sire, che in proposito Vi richiamiamo alla memoria una celebre lettera indirizzatavi dall'Augusta Paternità del regnante Pontefice: « Nessuno, scrivea il S. Padre, nessuno dei cattolici può ignorare il matrimonio essere veramente e propriamente uno dei sette sacramenti della legge evangelica, da Gesù Cristo Nostro Signore instituito; e però matrimonio tra i fedeli non potersi dare che al tempo stesso sacramento non sia. Talmentechè fra i cristiani l'unione dell'uomo e della donna fuori del sacramento, siavi pure qualunque formalità civile e legale, altro non possa essere che un turpe e ruinoso concubinato, in tante guise condannato dalla Chiesa. E così è chiaro non potersi separare il sacramento dal legame coniugale, ed appartenere esclusivamente alla podestà della Chiesa ordinare tutte quelle cose che ad esso matrimonio in qualunque maniera appartengono. » È dottrina solennemente intimata nel Sillabo (prop. LXVI), dichiarata nell'Allocuzione del 27 settembre 1852, intorno alli affari della Nuova Granata, da Gregorio XVI nell'Enciclica *Mirari nos* del 15 agosto 1832, da Pio VIII nell'Enciclica *Traditit humilitati* del 24 maggio 1829, da Pio VI nel Breve 16 settembre 1788 al Vescovo di Motula, e nell'altro al Vescovo di Adria del 18 luglio 1789. La dottrina del signor Ministro è dunque in aperta contraddizione colla dottrina della Chiesa: divide l'indivisibile, ed allo Stato attribuisce diritti che non gli ponno competere, giacchè il contratto matrimoniale non può non essere anteriore alla società che produce, siccome la causa è necessariamente anteriore all'effetto. Non mai il contratto civile preesistette al sacramento, ma il contratto naturale, perfetto in sè, indipendentemente dal concorso

dello Stato, investito d'inviolabili diritti, non dono dell' uomo, sibbene di Dio, quel contratto in sè stesso fu elevato alla dignità di sacramento, e perciò quello, e non la benedizione nuziale, rappresenta l'unione di Gesù Cristo con la Chiesa, a quello è associata la grazia, che trasporta all' ordine soprannaturale la mutua dilezione de' coniugi, e rende loro non che tollerabile, pur gioconda l'indissolubilità del vincolo maritale. I cattolici, e però quasi la totalità del popolo italiano, ponno esigere a rigor di giustizia, che l'autorità civile non imponga loro una legge ripugnante a quella fede, cui sono consecrati fin dal battesimo, e dove giustamente sogliono contemplare raccolte in una le più magnifiche glorie di questa classica terra.

Il vostro Ministro, o Sire, allega in favore della sua proposta gli abusi della Francia e del Belgio. L' obbiezione fu già sciolta dalla Santità di Pio IX nella ricordata sua lettera del 19 settembre 1852: « La Santa Sede non si è mai acquietata sui fatti che si citano, e sempre ha reclamato contro queste leggi appena ne conobbe l'esistenza, conservandosi anche adesso ne' nostri archivii i documenti delle fatte rimostranze. Ma queste proteste non hanno mai impedito nè impediscono di amareggiare i cattolici di quelle nazioni che furono costrette a sottoporsi all' esigenza di queste leggi.... Intanto però non possiamo a meno, anzi sentiamo tutto il debito che ci corre di prevenire il male per quanto da noi dipende, e dichiariamo a Vostra Maestà, che se la Santa Sede ha reclamato altra volta contro questa legge, oggi più che mai è stretta dal dovere di farlo verso il Piemonte, e nei modi i più solenni, perchè appunto il Ministero di Vostra Maestà invoca gli esempi di altri Stati, dei quali funesti esempi incombe a noi il dovere d' impedire la riproduzione. »

La legge proposta costringerebbe a trasgredire le più esplicite prescrizioni de' sacri canoni. « Se è opportuno ed espediente, scrive a' vescovi d'Italia la S. Penitenzieria nella Circolare del 15 Gennajo 1866, che i fedeli col presentarsi all'atto civile si facciano conoscere per legittimi conjugi in faccia alla legge; non devono però mai compiere un tal atto senza avere prima celebrato il matrimonio avanti alla Chiesa. » Premesso l'atto civile, e data l' ipotesi, pur troppo verisimile, che il fidanzato neghi di presentarsi alla Chiesa, chi guarantisce alla sposa il diritto di obbedire alla propria coscienza? Premesso il matrimonio religioso, non mancano allo Stato argomenti coattivi, onde ridurre i sudditi all'osservanza delle formalità legali; ma alla Chiesa è possibile, a' nostri giorni, costringere uno sposo libero pensatore ai doveri di professione cattolica? Nell'odierna condizione de' tempi sembra a non pochi ridicolo uno Stato, che spinge al tempio i suoi sudditi; ma perchè sarà serio quando ne li ritira? quando si occupa dell' indagine, se gli sposi siano entrati al Municipio, prima di mettere piede in Chiesa? Chi arresterebbe le conseguenze di questo arbitrio di fronte all' amministrazione degli altri sacramenti? del battesimo, in nome della registrazione del neonato in sugli atti civili? del viatico e dell' estrema unzione, sotto colore della quiete de' moribondi e per la libertà delle disposizioni testamentarie? — Inoltre dalla proposta ministeriale discende logicamente la civile necessità del peccato. La sposa, sotto severissime pene, è obbligata a coabitare con un uomo, ch' ella non può riconoscere ancora per suo, e da cui la Religione le comanda di separarsi; se pure non vuol vivere alla pagana, e morire in disgrazia di Dio. Le disposizioni della Chiesa in proposito non sono d' ieri, ma furono emanate appena comparve nel Belgio il matrimonio civile (Benedetto XIV. Breve del 17 settembre 1746 *Redditæ sunt Nobis.* — Pio VI Breve a' Vescovi di Francia *Laudabilem majorum suorum* del 20 settembre 1791. — Pio VII Lettera dell' 11 giugno 1808 ai Vescovi delle Marche).

La proposta del 3 dicembre ripugna all' esercizio del pastorale ministero. Avvengono casi straordinarii, ne' quali è indispen-

sabile la pronta celebrazione del matrimonio. Le circostanze del tempo e delle persone non permettono, almeno in quella occasione, il matrimonio civile. Il ministro della religione è chiamato ad assicurare il transito d'un'anima al giudizio di Dio: è chiamato a tranquillare due coscienze agitate da' rimorsi, a cessare il prossimo pericolo d'un grave scandalo, a riconciliare due famiglie divise da profonde e sanguinose discordie; non andrà dove lo invita, dove lo domanda imperiosamente l'obbligo del suo ministero, per non incorrere le pene fulminate dal Codice?

Ma le multe si evitano qualora il matrimonio civile succeda al religioso almeno tre mesi dopo. — E se frattanto uno de' coniugi muore? e se fosse un matrimonio di coscienza da tenersi occulto a chicchessia per un lungo tratto di tempo? se l'uno o l'altro degli sposi fallisce la promessa giurata di presentarsi al Sindaco, si punirà il sacerdote, reo d'aver fatto il proprio dovere? E quando gli sposi si risolvessero, prima del termine fatale, d'obbedire anche alla legge civile, sarebbe rifusa al sacerdote la multa, pagata indebitamente? E gli altri danni, molto maggiori d'una multa, chi vorrà compensarglieli? E l'azione penale s'incoerebbe soltanto dopo i tre mesi? Che dire del caso non improbabile, in che il parroco si presti in modo affatto passivo al consenso mutuamente significato da' contraenti alla presenza di lui e di due testimonii? Come accettarne la giustificazione, non ammessa da' coniugi, nè dai testimonii, congiurati prima a sorprendere la buona fede del parroco, poscia ad esimersi, quanto è possibile, dalla maggior gravità della pena? Ecco aperta una larga fonte di dubbii, la decisione de' quali, od è favorevole all'equità, e la legge diventa lettera morta, od esige rigorosa osservanza, ed allora avremo una legge funesta alla pietà religiosa ed alla pubblica moralità.

Meriterebbe dunque d'essere abbandonata la proposta ministeriale, quando fosse convinta, e l'abbiamo provato, d'ostilità alla religione. Che dire s'ella aggredisse perfino le leggi fondamentali dello Stato? Voi, ricordate, o Sire, il primo e secondo articolo dello Statuto, espressione del pensiero e della volontà di Carlo Alberto:

« 1.° La religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato;

« 2.° Il Re si gloria d'essere protettore della Chiesa, di promuovere l'osservanza delle leggi d'essa nelle materie, che alla potestà della medesima appartengono. I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato, ed a tal fine continueranno ad esercitare la loro autorità e giurisdizione in ciò che concerne gli affari ecclesiastici secondo che l'uso e la ragione richiedono. »

Pur troppo l'applicazione de' due articoli da oltre vent'anni è il rovescio del testo, con danno gravissimo delle anime ed anche a detrimento della maestà della legge, violata impunemente nel suo codice fondamentale. Alla lettera, dicono, è succeduto lo spirito: al concetto omai antiquato della Religione dello Stato fu sostituita la massima: separazione della Chiesa dallo Stato, ed il principio dell'assoluta libertà della coscienza. Massima e principio che noi giudichiamo come già furono giudicati dal Maestro infallibile della fede (*Sill.* Prop. XV e LV); ma frattanto e l'una e l'altro sarebbero sacrificati, ove la M. V. approvasse un giorno il progetto ministeriale. Allora lo Stato s'ingerirebbe in materie strettamente ecclesiastiche: penetrerebbe nel Santuario a vedere e poi colpire di pene l'amministrazione d'un sacramento; sforzerebbe la Chiesa ad aggiungere agli altri un nuovo impedimento alla celebrazione del matrimonio, mentre dal suo divino Fondatore ebbe questa facoltà ella sola: s'arrogherebbe il diritto di regolare la condotta dei parroci, contro i più irrevocabili assiomi dell'ecclesiastica gerarchia, e dopo d'avere spogliato gli archivii delle parrocchie d'ogni valore civile, improvvisamente glielo ridonerebbe, però solo per vessare il clero, assoggettare a schiavitù l'amministra-

zione de' sacramenti e cambiare in registri di procedura penale quegli atti, cui si era promessa l'inviolabità del foro sacramentale. Sire! questa non è separazione, ma amalgama, e di cattivo gusto. — Non è meno invasa la libertà della coscienza. Il cattolico non potrà più obbedire alla Chiesa cattolica, la quale obbliga premettere all'atto civile la celebrazione del matrimonio dinanzi a Dio. Il cattolico sarà forzato ad esporsi ad un'occasione peccaminosa: dovrà per sentenza dei giudici terreni rendere un debito ripugnante alla sua coscienza, dovrà scegliere tra la morte civile e la morte eterna. Un vero cattolico non esita nella scelta; ma quale appellativo s'accatta un governo, che riduce i suoi sudditi alla necessità del martirio? che lascia impunità al concubinato, e riserba i suoi castighi all'unione coniugale benedetta da Dio?

Oh! Sire, impedite che sieno trapiantati nel giardino dell'Europa certi alberi ultramontani, che portano frutti amarissimi anche là, dove l'inconsulta violenza li radicò già da un secolo. Rimovete dalla civile Italia il pericolo di quella spietata persecuzione, che in altri paesi bolla d'eterna infamia i governi persecutori. Siate persuaso, o Sire, che la più bella gloria d'un principe è quella d'imitare gli esempi e seguire le tradizioni di Costantino e Teodosio, di Marciano e San Luigi IX, di Carlo Magno e di S. Enrico, di S. Canuto e di S. Venceslao; anzi diremo gli esempii della più gran parte degl'incliti vostri padri, i quali si sono gloriati più del dilatare il regno di Cristo, che della prudenza civile e delle cruente vittorie.

Noi professiamo religiosa venerazione all'autorità che Voi avete ricevuto da Dio pel benessere, principalmente morale, dei vostri sudditi: *Non enim est potestas nisi a Deo* (Rom. XIII, 1). Rispettiamo le giuste leggi del paese, e ne inculchiamo ai nostri figli in Gesù Cristo la più esatta osservanza. Ma qualora fosse scritta nel numero delle leggi la proposta del matrimonio civile obbligatorio prima del vero ed unico matrimonio, Sire, ve lo diciamo francamente, la nostra condotta s'ispirererebbe a quella degli Apostoli nel Sinedrio: *obedire oportet Deo magis, quam hominibus* (Act. V, 29). Ma Voi, nella vostra sapienza, o Sire, troverete i mezzi da revocare la proposta, e pregandovene, siamo sicuri d'adempiere con eguale esattezza i nostri doveri di vescovi e di cittadini.

Ora volgiamo gli occhi al cielo, e di là Vi imploriamo quei lumi di sicuro consiglio, che nelle tenebre dei tempi Vi dimostrino il sentiero a percorrere per la vostra e per la salute de' vostri sudditi.

Nella festa della Purificazione di Maria Santissima 1874.

† LUIGI, Arcivescovo di Milano.
† GIROLAMO, Vescovo di Brescia.
† LUIGI, Vescovo di Bergamo.
† PIETRO, Vescovo di Mantova.
† LUCIDO MARIA, Vescovo di Pavia.
† PIETRO, Vescovo di Como.
† GEREMIA, Vescovo di Cremona.
† FRANCESCO, Vescovo di Crema.
† DOMENICO MARIA, Vescovo di Lodi.
† ALESSANDRO, Vescovo di Tiberiade
in part. inf. ausiliare a Bergamo.